

## **Elementi essenziali per l'utilizzo delle risorse ex Legge 112/2016 “disposizioni in materia di assistenza in favore persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - annualità 2019”**

### ***1. Descrizione delle finalità dell'intervento***

Il presente documento disciplina le modalità per il finanziamento di interventi a carattere regionale a valere sul fondo ex legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, al fine di promuovere e definire la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di un sistema diffuso e articolato di servizi finalizzati all'accrescimento dell'autonomia, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, concernente il “Riparto delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2019”, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 112/2016, richiede la programmazione degli interventi e fornisce indicazioni in merito alle modalità di monitoraggio e di rendicontazione.

Obiettivo del presente documento, in conformità alle normative nazionali e alle disposizioni regionali, è consentire alle persone con disabilità, in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare, di veder pienamente realizzate le proprie aspirazioni individuali, garantendo la massima autonomia ed indipendenza, anche attraverso soluzioni per l'abitare, in grado di evitare la istituzionalizzazione e, ove opportuno, di avviare percorsi di de-istituzionalizzazione. Strumento cardine è il progetto personalizzato alla cui definizione dovrà partecipare la persona con disabilità e/o la sua famiglia/amministratore di sostegno, al fine di assicurare un futuro tutelato e supportato sia sul versante economico e lavorativo, sia su quello sociale e abitativo.

Le azioni che verranno attuate si inseriscono, pertanto, in maniera coerente nel quadro degli atti di programmazione regionale (il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale PSSIR 2018-2020, adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019, in particolare il Target G dedicato alle persone con disabilità) relativamente agli interventi diretti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

Allo scopo di garantire la massima continuità con i progetti già in essere, gli interventi a valere su tale fondo potranno avere una durata pluriennale e dovranno prevedere l'interconnessione con il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, che includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. I progetti potranno altresì prevedere misure ed interventi integrati con i programmi di accompagnamento al lavoro di cui alla DGR 1197/2015.

### ***2. Ruolo del capofila e partenariato***

Le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata dei Sindaci, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni

di integrazione socio-sanitaria (l.r. 40/2005, artt. 70 bis e 71 bis), hanno la responsabilità della gestione delle risorse e della definizione dei progetti territoriali. Assumono, nella co-progettazione il ruolo di capofila del progetto.

## ***2.1. Definizione: il partenariato***

I progetti dovranno essere attuati da un partenariato pubblico-privato, il cui ruolo di **capofila** deve essere assunto dal soggetto pubblico (Società della Salute/Zona Distretto), **formalizzato attraverso specifica convenzione, ivi compresa l'Associazione Temporanea di Scopo.**

Il soggetto capofila, in conformità al DLgs 117/2017, art 55, dovrà avviare una procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla co-programmazione e co-progettazione degli interventi, procedere alla selezione dei soggetti privati con comprovata esperienza nelle attività più in dettaglio specificate al paragrafo 6.2 e l'individuazione di eventuali soggetti pubblici, diversi dai Comuni e dalle Aziende USL, interessati a candidarsi all'attività di co-progettazione degli interventi.

Ogni soggetto può essere presente come membro in più di un progetto e può essere partner in più progetti anche su più SdS/Zone distretto.

Per ciò che riguarda le modalità dell'avviso pubblico per la co-progettazione, ivi incluso il ruolo di eventuali sostenitori, si rimanda a quanto indicato nell'allegato A al decreto dirigenziale 11890/2017, agli articoli da 7 a 10, in quanto compatibile e conforme a quanto disposto dal DLgs 117/2017.

## ***3. Destinatari degli interventi***

I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017 (art 1, comma 1, lett b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

## ***4. Risorse disponibili e cofinanziamento previsto***

Le risorse disponibili per ciascuna Società della salute/Zona Distretto, sono meglio specificate nell'allegato C al presente atto.

In particolare le risorse sono ripartite per risorse di parte corrente per la realizzazione dei progetti e risorse per interventi infrastrutturali.

**Per la realizzazione dei progetti deve essere previsto un cofinanziamento non inferiore al 20% delle risorse di parte corrente.**

## ***5. Requisiti essenziali***

In coerenza con l'esigenza di realizzare interventi che possano garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, sviluppando la partecipazione attiva delle stesse persone con disabilità, le sinergie e la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, in particolare quelli del terzo settore, i progetti dovranno:

- a) essere l'esito di una co-programmazione e co-progettazione **in cui siano presenti obbligatoriamente Associazioni di familiari o di disabili, di volontariato o fondazioni** che abbiano come finalità prevalente la tutela, l'assistenza alle persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare, **nonché con altri soggetti del Terzo settore,**

- nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 117/2017.
- b) prevedere la valutazione multidimensionale per la definizione/ri-definizione del progetto di vita personalizzato con il coinvolgimento della persona con disabilità grave e della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi in conformità a quanto previsto dalla DGR 1449/2017;
  - c) includere la progettazione personalizzata come strumento per la predisposizione dei progetti individuali e la pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun destinatario;
  - d) definire un percorso di monitoraggio e valutazione dell'intervento e del progetto personalizzato in cui la persona, la sua famiglia o chi ne tutela gli interessi sia coinvolta in modo proattivo con particolare riguardo alla qualità di vita della persona e della realizzazione delle proprie aspirazioni;
  - e) costituire interventi aggiuntivi e non sostitutivi di quanto già previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
  - f) **costituire interventi aggiuntivi rispetto a quelli già finanziati ai sensi della DGR 753/2017.**

## ***6. Tipologia di interventi finanziabili e delle spese ammissibili***

I progetti dovranno essere coerenti con quanto disposto dalla legge 112/2016 e dal decreto attuativo (DM 23 novembre 2016), nonché con quanto disposto nel Programma attuativo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Allegato A al presente atto).

I progetti dovranno includere **una o più azioni progettuali afferenti ai tre ambiti di intervento** (ambito A, ambito B, ambito C) secondo le modalità di seguito esplicitate.

### ***6.1. Ambiti di intervento***

I progetti, finanziati con le risorse di parte corrente di cui all'allegato C, dovranno prevedere azioni progettuali rientranti nei seguenti tre ambiti:

#### **AMBITO A) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016**

Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella legge 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, e per verificare la compatibilità tra le persone;
- percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza;
- cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza;
- periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto).

## **AMBITO B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016**

A valere su tale ambito si prevedono interventi di residenzialità di medio-lungo periodo. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e cohousing di persone per le quali il progetto di vita personalizzato non preveda il ricorso a strutture a più alta complessità disciplinate dal Regolamento 2/R/2018, all'interno di vere e proprie residenze private;
- soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- cohousing con livelli medio bassi di supporto;
- forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art 3 comma 4 del DM, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone;
- soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

## **AMBITO C) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del DM 23 novembre 2016)**

A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;
- azioni innovative e sinergiche con Enti Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;
- percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;
- percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;
- percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;
- percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

### **6.2. Modalità di impiego delle risorse**

Gli interventi progettuali dovranno, rispetto ai tre ambiti sopra richiamati, **rispettare almeno la seguente percentuale di impiego delle risorse** di parte corrente e del cofinanziamento:

- **per almeno il 60% sull'ambito B;**
- **per non oltre il 15% sull'ambito C;**

### **6.3. Caratteristiche delle strutture di cui all'ambito A e B**

Per ciò che riguarda gli interventi e le soluzioni finanziabili di cui agli ambiti A e B, si sottolinea, in conformità con quanto disposto a livello nazionale, che:

- a. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
- b. nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura, i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollievo in numero di 2;
- c. deve trattarsi di spazi accessibili, idonei a quanto disciplinato dal Regolamento 2/R/2018, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- d. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;
- e. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

I requisiti sopra enunciati non sono richiesti per le azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e cohousing di persone per le quali il progetto di vita personalizzato non preveda il ricorso a strutture a più alta complessità disciplinate dal Regolamento 2/R/2018, all'interno di vere e proprie residenze private.

#### **6.4. Spese per adeguamenti strutturali**

Sono ammissibili spese per interventi infrastrutturali essenziali allo svolgimento delle azioni progettuali e per l'adeguamento al Regolamento 2/R/2018, di cui agli ambiti A e B, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- ristrutturazione, compresa la riconversione di strutture già esistenti al fine di adeguarle ai criteri previsti dal DM 23 novembre 2016;
- **abbattimento barriere architettoniche;**
- **arredi;**
- migliorie tecniche e dell'accessibilità;
- spese per la domotica, la telesorveglianza o teleassistenza;
- oneri di acquisto e urbanistici.

Gli interventi sopra elencati possono riguardare anche patrimoni non appartenenti a Enti pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o comunque un vincolo non oneroso, documentato, di durata almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative in favore di persone con disabilità.

Spese eccedenti l'importo di cui alla Tabella di riparto per le spese infrastrutturali di cui all'allegato C, non potranno essere finanziate con le risorse per la realizzazione del progetto né potranno essere considerate quale quota di cofinanziamento.

## ***7. Valutazione della congruità del progetto e monitoraggio***

In conformità a quanto disposto dall'art 6 del DM 23 novembre 2016, i progetti dovranno essere inviati al Settore regionale competente, per valutarne la **congruità** con quanto disciplinato dalla legge 112/2016, dal DM 23 novembre 2016 e da tutti i successivi atti previsti.

I progetti dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente documento, nonché rispettare il formulario per la stesura dei progetti, che sarà approvato con successivo atto.

Le SdS/ Zone distretto dovranno, in conformità a quanto disposto dal DPCM 21 novembre 2019, art. 3, comma 2, fornire le informazioni sugli utilizzi delle risorse, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

Le SdS/ Zone distretto dovranno altresì **relazionare annualmente** sulle attività svolte e sulle risorse impiegate sulla base delle indicazioni che saranno fornite con successivo atto.